

ACCERTAMENTO

L'antieconomicità non esclude l'inerenza del costo

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI GENERALI DI IMPUGNAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**ordinanza** della Corte di Cassazione **n. 6368** depositata ieri, 8 marzo, costituisce un interessante spunto per tornare ad analizzare i recenti orientamenti della Corte di Cassazione in merito al **principio di inerenza dei costi**.

Il caso riguarda una S.p.A. alla quale era stato notificato un **avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva**, avente ad oggetto il **recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione** ritenute dall'Amministrazione finanziaria **non deducibili in quanto non inerenti**.

La società impugnava dunque l'avviso di accertamento eccependo, tra l'altro, la **deducibilità dei costi sostenuti, in quanto inerenti**.

Effettivamente il **recente orientamento della Corte di Cassazione**, confermato nell'ordinanza in esame, è nel senso di ritenere **sufficiente**, ai fini della **deducibilità del costo**, la sua **correlazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso** (tenuto conto dell'oggetto dell'impresa) e **non ai singoli ricavi** (si richiamano, sul punto, **Cassazione, n. 902/2020 e n. 559/2020**).

Sono pertanto **indeducibili**, in quanto **non inerenti**, soltanto i costi che si collocano in una **sfera estranea all'attività imprenditoriale**, mentre **non assume rilievo la congruità del costo rispetto ai ricavi** (oppure la sua **utilità**).

Il **giudizio di inerenza**, come chiarito dall'ormai costante giurisprudenza è "**di carattere qualitativo e non quantitativo**" (**Cassazione, n. 30366/2016, n. 27786/2018 e n. 450/2018**).

Sono stati dunque ritenuti **deducibili**, in quanto **inerenti**, i costi relativi alle **attività di carattere preparatorio** (**Cassazione, n. 23994/2018**), nonché i **costi strumentali ad attività future** e di potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale (**Cassazione, n. 13882/2018**).

Allo stesso modo devono essere comunque ritenuti inerenti i costi che, seppur **non adeguati** rispetto al ritorno dell'investimento, risultano **non essere estranei all'attività d'impresa**: d'altra parte, un **giudizio finalizzato a valutare l'adeguatezza dei costi non può essere considerato un esame di natura soltanto qualitativa**.

Non possono essere quindi ritenuti **non inerenti** (e, quindi, **indeducibili**), i costi ritenuti **sproporzionati** rispetto ai ricavi: in altre parole, il **giudizio di antieconomicità non può guidare la valutazione dell'inerenza**.